



STATUTO (EDIZIONE 2009)

Art.1 DENOMINAZIONE E SEDE

Sotto la denominazione “**Fondazione Tusculum**” è costituita una Fondazione ai sensi degl’ art. 80 e segg. CCS.

La Fondazione ha sede ad Arogno ed è iscritta a Registro di commercio.

Art. 2. SCOPO

- 2.1 La Fondazione ha lo scopo d’assicurare un’adeguata presa a carico degli anziani e delle persone affette da malattie cognitive, residenti ad Arogno, nei Comuni sostenitori o nei Comuni convenzionati.
- 2.2 Per perseguire il proprio scopo, la Fondazione ha acquistato un immobile ad Arogno che è stato destinato a casa per anziani ed a sua sede giuridica. La Fondazione può acquistare altri immobili e, in modo stabile o temporaneo, può realizzare nuove strutture, gestire e/o acquisire strutture esistenti sul territorio cantonale aventi lo stesso scopo e finalità d’intenti, in modo da svilupparsi ed ampliarsi in funzione delle necessità del territorio di riferimento (Comuni sostenitori e /o convenzionati).
- 2.3 La Fondazione può stipulare con i Comuni convenzioni che specifichino il diritto e le condizioni d’accoglienza in Istituto.
- 2.4 La Fondazione non persegue scopo di lucro.

Art.3. PATRIMONIO

- 3.1 Il patrimonio della Fondazione è costituito dal capitale iniziale di CHF 215'000.- (duecentoquindicimila) donato dai Fondatori e Sostenitori e destinato all’acquisto del mappale RFD n. 1202 Arogno. La sostanza immobile è dichiarata inalienabile.
- 3.2 Il patrimonio può essere incrementato da donazioni, lasciti, offerte, da ulteriori versamenti da parte dei Fondatori e da ogni altro possibile e lecito introito.
- 3.3 Il Consiglio di Fondazione è responsabile per la gestione del patrimonio.

Art. 4. SOSTENITORI

La Fondazione comprende tra i suoi sostenitori sia persone fisiche che giuridiche.

4.1 Persone fisiche

Le persone fisiche sono considerate sostenitori dal momento del versamento di CHF 5'000.- (cinquemila).

Le persone fisiche che effettuano versamenti inferiori sono considerate benemeriti.

4.2 Persone giuridiche

Enti / Istituti / Parrocchie / Aziende

Enti / Istituti / Parrocchie / Aziende sono considerati sostenitori alle medesime condizioni delle persone fisiche.

Comuni

Il Comune che intende diventare sostenitore versa un importo calcolato in base al costo pro posto letto in ossequio ai criteri approvati dall'Autorità cantonale competente (DSS) e che potrà essere adeguato nel tempo in base alle eventuali modifiche intervenute sui fattori di calcolo iniziali.

Detta partecipazione potrà essere adeguata nel tempo dal Consiglio di Fondazione a dipendenza delle decisioni dell'autorità cantonale competente (DSS).

Qualora un Comune decidesse di non adeguare la propria partecipazione, per analogia si applicano i disposti dell'art. 12 del presente statuto.

Il Comune sostenitore beneficia di condizioni d'accoglienza prioritarie.

4.3 Il Consiglio di Fondazione tiene aggiornato l'elenco dei sostenitori.

4.4 Il Consiglio di Fondazione può convocare i sostenitori per comunicazioni ed informazioni importanti relative agli scopi statutari.

Art.5. ORGANI

Gli organi della Fondazione sono:

- Il Consiglio di Fondazione (Organo superiore della Fondazione);
- L'Ufficio di revisione (Esterno);
- Il Consiglio dei Comuni.

Art.6 IL CONSIGLIO DI FONDAZIONE (Organo superiore)

6.1 Il Consiglio di Fondazione è composto di 7 membri:

un rappresentante dello Stato del Cantone Ticino, il Presidente del Consiglio dei Comuni (vedi Art. 6.6. dello Statuto), cinque membri scelti in base all'art. 6.2. dello Statuto.

Qualora il rappresentante dello Stato del Cantone Ticino coincidesse con il Presidente del Consiglio dei Comuni, dovranno essere nominati sei membri in base all'art. 6.2. dello Statuto.

6.2 Il Consiglio di Fondazione si costituisce e si completa da solo (cooptazione).

Quali membri possono essere presi in considerazione soltanto persone che dimostrano di avere uno stretto legame con il fine della Fondazione.

6.3 I membri del Consiglio di Fondazione restano in carica per 4 anni e possono sempre essere rieletti, fino al raggiungimento del settantacinquesimo anno d'età.

La destituzione di uno dei membri del Consiglio di Fondazione è sempre possibile, purché sussistano motivi gravi, ad esempio la violazione degli impegni assunti nei confronti della Fondazione o l'incapacità ad esercitare in maniera adeguata la propria carica.

Il Consiglio di Fondazione decide sulla destituzione dei propri membri con la maggioranza assoluta (almeno quattro membri).

6.4 I membri del Consiglio di Fondazione si ripartiscono le cariche interne con la nomina di un/una Presidente, di un/una Vice Presidente e di un/una segretario/a.

Il Consiglio di Fondazione si riunisce almeno due volte all'anno ed ogni qualvolta la trattazione degli affari della Fondazione lo richieda, su convocazione del/della Presidente, del/della Vice Presidente, del/della Direttore amministrativo o su richiesta di almeno quattro membri.

Il quorum per le decisioni è dato quando è presente la maggioranza dei membri del Consiglio di Fondazione. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta. A parità di voti la decisione finale spetta al/alla Presidente.

Le riunioni e le decisioni sono messe a verbale.

Le decisioni e le nomine possono essere prese o effettuate anche tramite circolazione degli atti, purché nessuno dei membri richieda una deliberazione orale.

La Direzione (Amministrativa / Sanitaria) ed il/la responsabile delle cure possono, su convocazione, partecipare attivamente alle sedute del Consiglio di Fondazione, senza diritto di voto.

6.5 La carica di membro del Consiglio di Fondazione è puramente onorifica.

6.6 I rappresentanti dei Comuni sostenitori e di quelli convenzionati non possono essere nominati quali membri del Consiglio di Fondazione, ad eccezione del Presidente del Consiglio dei Comuni.

7 COMPETENZE del Consiglio di Fondazione

Il Consiglio di Fondazione dirige la Fondazione, ne cura il perseguimento dello scopo ed amministra il suo patrimonio.

Sono inoltre di competenza del Consiglio di Fondazione:

7.1 Amministrazione

- Approvare o modificare i preventivi allestiti dalla Direzione Amministrativa;
- Approvare i consuntivi allestiti dalla Direzione Amministrativa e presentati al Consiglio di Fondazione con una relazione e il rapporto di revisione, previa approvazione del DSS. L'esercizio annuale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno;
- Approvare congiuntamente al Consiglio dei Comuni, gli investimenti strutturali presentati dalla Direzione Amministrativa.

7.2 Gestione delle risorse umane

Per delega la gestione delle risorse umane – ad eccezione dei quadri superiori - è competenza del Direttore Amministrativo.

Ne consegue che il Consiglio di Fondazione può :

- Acquisire informazioni sull'andamento e la conduzione dell'Istituto e ratificare le proposte strutturali d'organizzazione (risorse umane) presentate dalla Direzione Amministrativa dell'Istituto;
- Richiedere - se del caso - alla Direzione Amministrativa informazioni, relazioni e documentazioni circa la conduzione del personale, e - solo se chiamata esplicitamente in causa - ratificare, correggere o rimuovere eventuali sanzioni applicate dalla Direzione Amministrativa.

Per quanto concerne i quadri superiori è di pertinenza del Consiglio di Fondazione:

- Stendere ed aggiornare – quando necessario - il capitolato d'oneri del/della Direttore Amministrativo, del/della Direttore Sanitario e del/della responsabile delle Cure;
- Vagliare, presentare al DSS e deliberare le nomine dei quadri superiori: Direttore dell'Istituto (previa ulteriore autorizzazione del DSS), Direttore Sanitario e Responsabile delle Cure;
- Applicare le sanzioni disciplinari nei confronti dei quadri superiori che si rendessero necessarie;
- Esprimere un parere vincolante, in qualità di organo di ricorso, in casi di "conflitto" tra i quadri.

7.3

Regolamenti

Il Consiglio di Fondazione è autorizzato ad emanare regolamenti interni per meglio disciplinare l'attività della Fondazione.

I regolamenti possono essere modificati in ogni tempo nel rispetto e nei limiti dello Statuto.

7.4

Diversi

- Il Consiglio di Fondazione rappresenta la Fondazione e la impegna verso i terzi. Disciplina i diritti di firma;
- Nomina annualmente l'Ufficio di revisione;
- Stipula e conclude accordi e contratti;
- Sottoscrive le convenzioni con i Comuni della regione che regolano il diritto d'accoglienza in Istituto;
- Istituisce – se del caso - con membri propri o richiedendo la collaborazione di consulenti esterni, gruppi di lavoro su temi specifici con mandato limitato e definito nella funzione e nel tempo;
- Presenta il rapporto di attività annuale e i conti consuntivi all'Autorità di vigilanza.

Art.8

RESPONSABILITA' DEGLI ORGANI DELLA FONDAZIONE

Tutte le persone incaricate dell'amministrazione, della direzione o della revisione rispondono personalmente alla Fondazione dei danni cagionati mediante violazione, intenzionale o per negligenza, dei loro doveri.

Se più persone sono tenute a risarcire un danno, ognuna di queste risponde solidalmente con le altre nella misura in cui, tenuto conto della rispettiva colpa e delle circostanze, il danno possa esserle imputato personalmente.

Art.9

IL CONSIGLIO DEI COMUNI

9.1

Il Consiglio dei Comuni è composto da:

- Un rappresentante per ogni Comune sostenitore con diritto ad esprimere un voto;
- un rappresentante per ogni Comune convenzionato senza diritto di voto;
- qualora la Fondazione, ampliando la sua presenza sul territorio cantonale, gestisse stabilmente o temporaneamente altri Istituti o Case, il Comune sul quale territorio si trova lo stabile, definirà con il Consiglio di Fondazione il proprio status (sostenitore o convenzionato) in ossequio ai disposti dello statuto.

9.2

È auspicabile che il membro che rappresenta il Comune sostenitore sia il Sindaco. Qualora non fosse possibile il Municipio procederà ad una nomina a sua discrezione dandone comunicazione al Consiglio di Fondazione.

Le cariche decadono automaticamente allo scadere della legislatura.

9.3

Il Consiglio dei Comuni nomina tra i propri membri un Presidente.

9.4

Il Consiglio dei Comuni può segnalare al DSS il nominativo di propri candidati tra i quali l'autorità cantonale può scegliere, se lo ritiene opportuno, il proprio rappresentante in seno al Consiglio di Fondazione.

9.5

Il Consiglio dei Comuni si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio dei Comuni e/o del Consiglio di Fondazione o su richiesta di almeno due terzi dei suoi membri.

9.6

Il Consiglio dei Comuni esercita una funzione di consulenza e di sostegno al Consiglio di Fondazione.

9.7

Compiti e competenze del Consiglio dei Comuni :

- Esprimere un parere circa i preventivi ed i consuntivi d'esercizio;
- Esprimere un parere qualificato su futuri investimenti strutturali.

Art.10

L'UFFICIO DI REVISIONE

Il Consiglio di Fondazione nomina, o rinnova il mandato ogni anno, un Ufficio di revisione esterno. L'incarico deve essere affidato ad una Società di revisione abilitata dalla competente autorità di vigilanza sui revisori.

I Membri del Consiglio di Fondazione, del Consiglio dei Comuni e quadri superiori ed il personale amministrativo non possono essere collaboratori e/o famigliari di collaboratori dell'Ufficio di revisione.

L'Ufficio di revisione verifica annualmente la gestione, i conti e i bilanci della Fondazione, redigendo un rapporto destinato al Consiglio di Fondazione, al Dipartimento della Sanità e Socialità ed all'Autorità di vigilanza sulle Fondazioni.

Art.11

SCIOGLIMENTO

La durata della Fondazione è illimitata.

La stessa può essere sciolta su decisione unanime del Consiglio di Fondazione soltanto per i motivi previsti dalla legge (art. 88 CCS) e previa approvazione dell'autorità di vigilanza

In caso di scioglimento, il Consiglio di Fondazione devolve il patrimonio residuo a organizzazioni e/o fondazioni che beneficiano dell'esenzione fiscale per il loro carattere di pubblica utilità e che perseguono un fine il più possibile analogo a quello della Fondazione.

Art.12 NORME TRANSITORIE

Questo Statuto sostituisce quello approvato dall'assemblea il 12 giugno 2001. Annulla qualsiasi diritto o privilegio concesso in precedenza.

I Comuni sostenitori che decidessero di non adeguare nel tempo la propria partecipazione optano tra le seguenti possibilità :

- aderire alla Fondazione quale Comune convenzionato;
- Rinunciare alle prerogative d'accoglienza in Istituto dei propri domiciliati.

Il Consiglio di Fondazione ed i suoi organi, in carica al momento dell'approvazione del presente statuto, portano a conclusione il loro attuale mandato.

Art. 13 DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.

Art.14 ENTRATA IN VIGORE

Il Presente Statuto entra in vigore cresciuta in giudicato la decisione dell'autorità di vigilanza sulle Fondazioni.

*IL PRESENTE STATUTO È STATO APPROVATO ALL'UNANIMITÀ
DAI FONDATORI PRESENTI ALL'ASSEMBLEA DEL 09.12.2009 - AROGNO.*

*DAL DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI – Autorità di vigilanza sulle Fondazioni il 09.02 2010
CHE NE FA ISCRIZIONE AL REGISTRO DI COMMERCIO DEL CANTONE TICINO.*